

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 142 del giorno 11 aprile 2019

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MATTIA

***“INTERVENTI REGIONALI PER LA DONAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
PRODOTTI ALIMENTARI, NON ALIMENTARI E FARMACOLOGICI A FINI DI
SOLDARIETA' SOCIALE”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VIII – IX – X - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“Interventi regionali per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, non alimentari e farmacologici a fini di solidarietà sociale.”

di iniziativa della Consigliera

Eleonora MATTIA



ciclo di vita dei prodotti) e riconosce premialità alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati nonché l'adozione di tale attribuzione da parte degli enti locali

L'articolo 4, rubricato "*Soggetti attuatori*", elenca i soggetti di cui la Regione si avvale per l'attuazione della legge.

L'articolo 5, rubricato "*Programma annuale degli interventi*", prevede la concessione di contributi per progetti di recupero svolti in attuazione della legge, demandando alla Giunta regionale il compito di definire il programma annuale degli interventi.

L'articolo 6, rubricato "*Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare*", istituisce detto Tavolo presso la Giunta regionale volto a favorire l'attuazione della legge, promuovendo un coordinamento interistituzionale per l'integrazione delle politiche e i programmi regionali, commissionare e divulgare studi.

L'articolo 7, rubricato "*Recupero e donazione farmaci*", riguarda il contrasto allo spreco dei farmaci. Esso attribuisce alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento che individui le caratteristiche dei farmaci idonei al recupero e, in generale, le procedure amministrative e burocratiche necessarie allo scopo. Le Aziende Sanitarie Locali, invece, sono chiamate a svolgere attività di vigilanza sulle modalità di recupero dei farmaci e sullo svolgimento delle verifiche sui farmaci recuperati, dovendo annualmente comunicare alla Giunta gli esiti delle attività di recupero effettivamente poste in essere.

Gli articoli 8 e 9, invece, contengono disposizioni tecniche e sono rispettivamente rubricati "*Disposizione finanziaria*" ed "*Entrata in vigore*".

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “diritto al cibo”: l'obbligo di ogni Stato e amministrazione pubblica di rispettare, proteggere e realizzare il diritto di ogni essere umano residente nel suo territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile;
- b) “eccedenze alimentari”: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi metereologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- c) “spreco alimentare”: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
- d) “termine minimo di conservazione”: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 5, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- e) “data di scadenza”: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie, formative, produttive, agricole, territoriali, paesaggistiche, ambientali, del commercio, economiche, di sviluppo rurale da essa promosse, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati che contribuiscono a combattere la povertà in tutte le sue forme, in particolare:

- a) favorisce il recupero e la donazione dei prodotti, alimentari e non, invenduti a fini di solidarietà sociale;
- b) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, agli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio regionale del 18 gennaio 2012, ed in particolare delle disposizioni relative alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
- c) promuove attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge;
- d) promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado;
- e) contribuisce alla riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti mediante attività volte alla prevenzione della loro formazione e all'estensione del ciclo di vita dei prodotti anche attraverso l'introduzione di politiche volte a promuovere i sistemi agroalimentari locali e sostenibili.

2. La Regione, senza oneri per il bilancio regionale, promuove, altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, l'attribuzione di un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il



CEL. 428919180 UFFICIALE. 001032. F. 04209. 4442

Art. 4
(Soggetti attuatori)

1 La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) i soggetti del Terzo settore che operano nel campo della raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e non;
- c) le associazioni dei Consumatori iscritte presso il C.R.C.U;
- d) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
- e) e imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
- f) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
- g) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.



02.02.2019 11:04:24

Art. 5

(Programma annuale degli interventi)

1. La Regione concede contributi per progetti di recupero e di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un programma annuale degli interventi, con il quale sono individuati, in particolare:
 - a) le linee di attività che si intende promuovere per l'anno di riferimento, con l'indicazione delle tipologie di spese ammissibili;
 - b) le modalità attuative;
 - c) le risorse disponibili;

3. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato.

Art. 6
*(Tavolo regionale di coordinamento
per la lotta allo spreco alimentare)*

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo di Regione per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo;
- b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale;
- c) al fine di garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione, protezione e rispetto del diritto al cibo;
- d) elaborare proposte volte a minimizzare tutte le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più ecocompatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;
- e) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari da parte di tutta la filiera agroalimentare;
- f) commissionare, raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento e la tutela del diritto al cibo, in tutti i suoi aspetti;
- g) promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio annuale 'Spreco Zero' dedicato alle migliori esperienze realizzate.

3. Il Tavolo è composto:

- a) dall'Assessore competente in materia di agricoltura o suo delegato;



Art. 7
(Recupero e donazione farmaci)

1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo e alla donazione dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in conformità alla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per:
 - a) definire, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, legge 24 dicembre 2007, n. 244, della legge 19 agosto 2016 n. 166, e del decreto del Ministro della Salute del 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore) le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione;
 - b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;
 - d) disporre che le aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
 - e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci;
 - f) definire ogni altra procedura burocratica per l'attuazione della presente legge.

3. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza:
 - a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;
 - b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;
 - c) sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.

4. Le aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali



2011-11-18 10:58:11

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

